



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29
del 4/07/2012

OGGETTO: ALIENAZIONE QUOTE DI PROPRIETA' DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

L'anno **duemiladodici**, addì **quattro**, del mese di **luglio**, alle ore **18** e minuti **15**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE COMUNALE		X
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		14	3

Partecipa il Segretario Comunale **RAMPONE DOTT.SSA GIULIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco rende noto che il Comune di Casale Corte Cerro è proprietario di una parte della rete e degli impianti di distribuzione del gas metano all'interno del territorio comunale e precisamente la rete di distribuzione a servizio delle frazioni di ARZO- CREBBIA – RICCIANO E GABBIO;

Che l'Amministrazione intende alienare le reti di cui sopra al fine di reperire risorse da utilizzare per finanziare gli investimenti e la riduzione del capitale mutuato;

Che la società Molteni S.p.A , proprietaria della rimanente parte di rete di distribuzione all'interno del territorio comunale e gestore del servizio di distribuzione, ha prodotto la stima del valore dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas;

Che per procedere all'alienazione sopra indicata occorre valutare attentamente le procedure da adottare ed effettuare analisi e verifiche sulla stima dei beni redatta dalla società Molteni S.p.A.;

Che, per tale motivo, il Responsabile dei servizi tecnici – geom Valentino Valentini con Determina n.64 in data 02.05.2012 ha conferito incarico al Prof. Avv. Mario Comba per l'assistenza legale per lo svolgimento della procedura di vendita della rete del gas metano e all'ing. Teresio Ferrofino per la consulenza tecnica per la valutazione dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas metano per la parte di proprietà comunale, sulla base della stima prodotta dalla società Molteni S.p.A.;

Dato atto che l'avv. Mario Comba ha fornito indicazioni circa la natura del bene e in particolare che l'impianto oggetto di vendita è costituito esclusivamente da beni mobili (condotte in acciaio, contatori, gruppi di riduzioni ecc.);

Rilevato che pertanto si rende necessario rettificare l'allegato n.16" Elenco Ricognitivo degli immobili di proprietà comunale fabbricati da valorizzare o alienare" al Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione C. C. n.14 in data 23.04.2012 eliminando quanto indicato al n.5 "rete di distribuzione gas metano nelle località Crabbia, Ricciano, Arzo e Gabbio" in quanto non trattasi di beni immobili;

Vista Relazione finale su stato di consistenza e valore industriale delle componenti costituenti l' impianto di distribuzione gas al servizio delle frazioni di ARZO-CREBBIA-RICCIANO-GABBIO di proprietà del Comune di Casale Corte Cerro redatta dall'ing, Teresio Ferrofino dalla quale risulta un valore industriale al 31.12.2011 pari ad € 726.360,00;

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra. ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, il Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso: Parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
F.to Valentino Valentini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.FINANZIARIO
F.to Roberto Mora

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Giulia Rampone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Dopo ampia discussione

Ritenuto che al stessa rispecchia volontà espressa da questa Amministrazione;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 e alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli n. 14 espressi in forma palese dai 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le reti di distribuzione gas metano nelle località Crebbia, Ricciano, Arzo e Gabbio sono da considerare beni mobili e pertanto viene conseguentemente modificato l'allegato 16" Elenco Ricognitivo degli immobili di proprietà comunale fabbricati da valorizzare o alienare" al Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione C. C. n.14 in data 23.04.2012 così come risulta dall'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale;
- 2) Di approvare l'alienazione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas di proprietà comunali delle frazioni di ARZO- CREBBIA – RICCIANO E GABBIO da effettuarsi mediante procedura aperta;
- 3) Di approvare l'allegata Relazione finale su stato di consistenza e valore industriale delle componenti costituenti l'impianto di distribuzione gas al servizio delle frazioni di ARZO-CREBBIA-RICCIANO-GABBIO di proprietà del Comune di Casale Corte Cerro redatta dall'ing. Teresio Ferrofino;

Successivamente,

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

Con voti favorevoli n.14 espressi per alzata di mano dai n.14 consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D,Lgs n.267/2000;

ELENCO RICOGNITIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE FABBRICATI DA VALORIZZARE O ALIENARE				
N.	IMMOBILE	Ubicazione	Dati catastali C.U.	Uso
1	Porzione di fabbricato	Via Martiri, 13	Fg. 9 map. 140	Attuale sede di associazioni
2	Ex lavatoio in loc. Cereda	Via Gravellona	Fg. 9 map. 695	Rudere non utilizzato
3	Ex lavatoio in loc. Crotto Fantone	Via S. Lucia	Fg. 13 map. 19 (C.T.)	Non utilizzato
4	Fabbricato ex Furter	Via Molino n. 2	Fg. 14 map. 138 sub. da 23 a 36	Abitazioni private in affitto e studio medico

COMUNE DI **CASALE CORTE CERRO**

RELAZIONE DI CONSISTENZA al 31 Dicembre 2011
e
VALUTAZIONE riferita all'anno 2011

dei beni connessi con la gestione
del sistema distributivo gas nel territorio di:
ARZO, CREBBIA, RICCIANO, GABBIO



Sommario

1. PREMESSA	3
2. CONSISTENZA FISICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS	3
2.1 OPERE REALIZZATE DAL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO	4
3. ATTI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ANALISI.....	6
3.1 ATTO DI CONCESSIONE REP. N. 950 DEL 26 FEBBRAIO 1981	7
3.2 ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1165 DEL 25 FEBBRAIO 1986	7
3.3 ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 1515 DEL 24 SETTEMBRE 1992	8
3.4 ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO REP. N. 2035 DEL 20 DICEMBRE 2005	8
3.5 ATTO AGGIUNTIVO E DI CHIARIMENTO REP. N. 2072 DEL 20 FEBBRAIO 2008.....	9
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:	9
4.1 R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2578 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	9
4.2 ART. 13 D.P.R. 4 OTTOBRE 1986 N. 902	9
4.3 DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000 N. 164 (DECRETO LETTA).....	10
4.4 ART. 5 DECRETO MINISTERIALE N. 226 DEL 12-11-2011	10
5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMPIANTO.....	11
6. DURATE UTILI DEGLI IMPIANTI.....	12
6.1 TABELLA VITE UTILI DEFINITE CONTRATTUALMENTE	12
6.2 TABELLA 2 (FINO AL 30 SETTEMBRE 2004)	12
6.3 TABELLA 3 (DAL 1° OTTOBRE 2004).....	13
7. CONTENUTI DEL DOCUMENTO	13
7.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL VIR	13
7.1.1 DEPERIMENTO	13
7.1.2 PREZZI.....	13
7.1.3 CONSISTENZA	14
8. VALUTAZIONE.....	17
8.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA IMPIANTO	18
9. DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE	19

1. PREMESSA

In ottemperanza all'incarico ricevuto, si è dato corso alla determinazione dello stato di consistenza degli impianti di distribuzione del gas naturale insistenti sul territorio del Comune di Casale Corte Cerro (VCO) nelle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbio la cui proprietà è del Comune di Casale Corte Cerro.

L'elaborazione di cui al presente documento è stata interamente sviluppata sui dati forniti dalla società Molteni Spa, società concessionaria della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per il Comune di Casale Corte Cerro (VCO) tali dati sono stati assunti, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa società, come veritieri, non essendo risultato possibile, a causa dei ristretti limiti temporali assegnati all'esecuzione dell'incarico, procedere con la misurazione ed il rilievo in campo e pertanto effettuare la verifica puntuale di veridicità degli stessi dati, che risultano peraltro riscontrabili nella documentazione agli atti.

Nell'ambito di quanto disciplinato negli atti concessori in essere tra il Comune di Casale Corte Cerro e la società Molteni Spa, il Comune ha incaricato TF Energia quale proprio consulente per la valorizzazione secondo un criterio di stima industriale di tutti i componenti costituenti gli impianti di distribuzione gas nel territorio delle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbio e la determinazione del relativo valore industriale al fine di procedere alla vendita a mezzo gara.

Nell'ambito di tale consulenza sono state svolte le seguenti attività:

-Analisi, sia dal punto di vista amministrativo che di conformità alle leggi che regolano la materia, degli atti concessori e della relativa evoluzione per la definizione degli aspetti principali quali, scadenza della concessione, proprietà della rete, modalità di riscatto delle reti, metodologia di stima del valore delle reti ruoli e responsabilità del concessionario, ecc. di detti atti concessori, nonché di eventuali atti aggiuntivi e modificativi della concessione intervenuti nel tempo, e di analizzarli alla luce della normativa attuale.

-La stima del valore industriale sulla base della consistenza delle reti fornita dal Comune di Casale Corte Cerro e dalla società Molteni Spa, e relativa a tutte le opere realizzate nell'intera storia della concessione con riferimento all'anno di costruzione di ogni singolo componente l'impianto di distribuzione gas di proprietà del Comune di Casale Corte Cerro.

-Per completare la definizione del valore patrimoniale delle reti è stata verificata la loro proprietà in base a quanto stabilito negli atti di concessione.

2. CONSISTENZA FISICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS

Le reti e gli impianti gas situati nelle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbio, la cui proprietà è del Comune di Casale Corte Cerro fanno parte di un sistema distributivo gas che si estende su tutto il territorio del Comune di Casale Corte Cerro ed è gestito dalla Società Molteni Spa.

Il sistema distributivo totale è così composto:

Impianto di prelievo riduzione e misura ReMi	n.°1
Condotte in acciaio rivestito AR (6° Specie)	mt. 9.123,9
Condotte in acciaio rivestito AR (7° Specie)	mt. 8.669,6
Gruppi di riduzione finale della pressione GRF	n.°13
Gruppi di riduzione Industriali GRM	n.° 2
Impianti di derivazione di utenza	n.° 668
Gruppi di misura	n.° 1.258
Impianti di protezione catodica-alimentatori	n.° 3
Impianti di protezione catodica-dispersori	n.° 4
Punti di misura della protezione catodica	n.° 32

L'impianto di prelievo riduzione e misura ReMi è ubicato in Via S. Anna nel Comune di Casale Corte Cerro ed ha una portata di 7.000 Stm³/h. Lo sviluppo della rete di trasporto e di distribuzione del gas alla data del 31/12/2010 è pari a mt. 22.517,40

La parte di impianto al servizio delle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbio è così composta:

Condotte in acciaio rivestito AR (6° Specie)	mt. 3.449,5
Condotte in acciaio rivestito AR (7° Specie)	mt. 1.241,5
Gruppi di riduzione finale della pressione GRF	n.° 1
Gruppi di riduzione Industriali GRM	n.° 4
Impianti di derivazione di utenza	n.° 150
Gruppi di misura	n.° 233
Impianti di protezione catodica-alimentatori	n.° 1
Punti di misura della protezione catodica	n.° 6

La consistenza di cui al presente documento è completa:

1. delle planimetrie di rete in scala 1.2000, fornite su supporto cartaceo e su CD in formato DWG;
2. della consistenza delle reti in MP e BP, per tipologia di tubo, per tipologia di ripristino e per anno di posa;
3. della consistenza dei PdR (punti di riconsegna) attivi e non attivi, delle derivazioni di presa interrate e delle derivazioni solo aeree, dei punti gas, suddivisi per anno, con indicazione delle lunghezze medie delle derivazioni interrate ed aeree e del numero di PdR per derivazione interrata;
4. della consistenza delle cabine di riduzione 2° salto, con tipologia e anni di posa;
5. della consistenza dei misuratori di qualsiasi calibro e tipologia, divisi per anno di costruzione, e dei correttori di volume;
6. della indicazione sulla protezione catodica dei tubi in acciaio.

Come premesso, i dati per la redazione della consistenza sono stati forniti da Molteni Spa, società Concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Casale Corte Cerro.

La perizia di cui trattasi è stata redatta secondo modalità previste dai provvedimenti AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale da poter essere utilizzate, con eventuali aggiornamenti, per ogni esigenza legata ad obblighi di legge e/o ai dettati delle stesse Autorità.

2.1 OPERE REALIZZATE DAL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

CONDOTTE IN ACCIAIO 6° SPECIE							
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO					LUNG. TOTALE
		40	50	65	80	100	
1986	A.R.	131,50	1.197,90	15,30	459,60	1.344,40	3.148,70
1987	A.R.		37,00				37,00
1989	A.R.	62,50					62,50
1990	A.R.		10,00				10,00
1991	A.R.		78,50				78,50
1995	A.R.		24,00				24,00
1997	A.R.		88,80				88,80
TOTALE		194,00	1.436,20	15,30	459,60	1.344,40	3.449,50

CONDOTTE IN ACCIAIO 7° SPECIE							
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO					LUNG. TOTALE
		40	50	65	80	100	
1986	A.R.	117,10	843,00	202,00			1.162,10
1987	A.R.						0,00
1989	A.R.						0,00
1990	A.R.		29,60				29,60
1993	A.R.				49,80		49,80
TOTALE		117,10	872,60	202,00	49,80	0,00	1.241,50

GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE					
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE			UBICAZIONE
		Q(Smc/h)	LINEA	ARMADIO	
1986	03GRF16	50	Doppia	Vetroresina	Via Novara

GRUPPI DI RIDUZIONE E MISURA INDUSTRIALI							
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE					UBICAZIONE
		Q(Smc/h)	LINEA	ARMADIO	CONTATORE	CORRETTORE	
1986	13GRM16	65	Singola	Muratura	G25	Assente	Via Novara
1987	11GRM16	100	Singola	Muratura	G65	Assente	Via Novara
1990	09GRM16	65	Singola	Acciaio	G40	Assente	Via Novara
1995	10GRM16	65	Singola	Acciaio	G40	Assente	Via Novara

CENTRALE PROTEZIONE CATODICA				
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE		UBICAZIONE
		TIPO ALIMENTATORE	DISPERSORE	
1987	01PPC16	Analogico	0	Via Novara

PUNTI DI MISURA PROTEZIONE CATODICA			
ANNO	CODICE	CARATTERISTICHE	UBICAZIONE
		SISTEMA	
1986	02PM16	04-SIST-162	Via Novara
1986	06PM16	04-SIST-162	Via Canova
1986	29PM16	04-SIST-162	Via Novara
1986	41PM16	04-SIST-162	Via Crebbia
1986	14PM16	04-SIST-162	Via Molino
1987	01PM16	04-SIST-162	Via Novara

ALLACCIAMENTI			
ANNO	MATERIALE	DIAMETRO	
		Tipo Contatore	Numero
1986	A.R.	G4	138
1987	A.R.	G4	1
1989	A.R.	G4	2
1990	A.R.	G4	1
1991	A.R.	G4	3
1993	A.R.	G4	1
1995	A.R.	G4	1
1997	A.R.	G4	3
TOTALE			150

CONTATORI		
ANNO	DIAMETRO	
	Tipo Contatore	Numero
1986	G4	216
1987	G4	2
1989	G4	3
1990	G4	2
1991	G4	4
1993	G4	1
1995	G4	1
1997	G4	4
TOTALE		233

3. ATTI AMMINISTRATIVI E RELATIVA ANALISI

Il pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro (VCO) è gestito dalla Società Molteni S.p.A.

ATTI DI CONCESSIONE RILEVANTI:

È stata eseguita una ricognizione documentale degli atti contrattuali che il Comune ha consegnato precisamente:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1) Atto di Concessione | rep. N. 950 | del 26 febbraio 1981; |
| 2) Atto aggiuntivo | rep. N. 1165 | del 25 febbraio 1986; |
| 3) Atto aggiuntivo | rep. N. 1515 | del 24 settembre 1992; |
| 4) Atto aggiuntivo e di chiarimento | rep. N. 2035 | del 20 dicembre 2005; |
| 5) Atto aggiuntivo e di chiarimento | rep. N. 2072 | del 20 febbraio 2008. |

Qui di seguito si riportano i punti salienti ricavati dall'analisi degli atti consegnati.

3.1 Atto di Concessione rep. N. 950 del 26 febbraio 1981

Con tale atto il Comune di Casale Corte Cerro concede alla Società Cusiana del Gas S.p.a. il diritto di privativa per la distribuzione del gas naturale destinato ad usi civili ed industriali.

La Convenzione ha la durata di 29 anni a partire dal 1° Luglio dell'anno successivo ai primi tre anni successivi all'effettivo inizio di erogazione del gas. La decorrenza effettiva risulta essere 1° Luglio 1986 e pertanto la scadenza naturale risulta essere il 30 Giugno 2015.

Alla scadenza della Concessione, il Comune può acquistare tutti gli impianti e le derivazioni sino al contatore compreso che saranno pagate al prezzo di costo al momento che sarà stabilito da un collegio arbitrale.

Il Comune avrà la facoltà di riscattare gli impianti durante il corso della "Concessione" ai sensi dell'art.24 del T.U. 25 Ottobre 1925 e delle leggi in vigore al momento del riscatto.

Il Comune concede in uso, a titolo gratuito e per tutta la durata della Concessione il terreno occorrente per la posa della cabina di decompressione e misurazione nonché delle altre installazioni necessarie alla distribuzione del gas.

Le estensioni successive della rete di primo impianto saranno realizzate a condizione che sulle tubazioni stradali dell'impianto di distribuzione si sia raggiunta una densità media di un utente per ogni dieci metri di conduttura stradale posata e che sul nuovo tratto oggetto di estensione sia assicurata una media di un utente su ogni venti metri di conduttura stradale da posare.

Il Comune assumerà a proprio carico il costo delle operazioni e dei lavori di ripristino dei suoli stradali manomessi per la posa delle tubazioni.

Qualora per la posa e messa in opera delle tubazioni, su percorsi che dovranno essere indicati e scelti in accordo con le Autorità Comunali, si incontrasse roccia di consistenza e durezza tali da richiedere mezzi o modi speciali di lavoro per tratti di lunghezza di almeno 200 metri lineari, la durata della Concessione sarà prolungata di un mese ogni cento metri di roccia incontrata.

Il Comune potrà richiedere, per motivi di pubblica utilità o per qualsiasi altra causa nell'interesse esclusivo del Comune, lo spostamento di tubazioni e di installazioni del gas, che saranno eseguite dalla "Concessionaria" la quale sarà indennizzata dal Comune fino alla concorrenza delle spese sostenute.

La Concessionaria avrà la facoltà di trasferire la Concessione ad altre Imprese, salvo approvazione e gradimento da parte del Comune, alle condizioni previste dalla Convenzione, gradimento emesso entro e non oltre tre mesi dall'istanza di cessione presentata dalla Concessionaria.

Il Comune avrà diritto alla revoca della Concessione nei seguenti casi:

- a) In caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Concessionaria e della sub-concessionaria;
- b) In caso di interruzione del servizio per la durata superiore ai 30 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Concessionaria;
- c) In caso di gravi e reiterate infrazioni a norma di legge e della presente Convenzione;
- d) In caso di cessione del servizio a terzi, da parte della Concessionaria, senza il consenso del Comune.

I rapporti fra la Concessionaria e gli utenti sono disciplinati dal "Regolamento Utenti" che sarà messo a disposizione degli Utenti stessi.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che il gas distribuito risponda alle caratteristiche fissate e che gli impianti rispettino le norme di igiene e sicurezza pubblica.

3.2 Atto aggiuntivo rep. N. 1165 del 25 febbraio 1986

Atto in deroga alla Convenzione 26.2.1981, n.950" per la fornitura gas metano da parte della concessionaria Soc. Cusiana Gas S.p.A., con affidamento di alcuni compiti inerenti al servizio a seguito ampliamento rete di distribuzione.

Premesso che il Comune di Casale Corte Cerro con contratto n.° di repertorio 1117 in data 13.5.1985, ha appaltato i lavori di completamento dell'impianto di distribuzione del gas metano, nelle frazioni di Arzo-Crebbia-Ricciano-Gabbio e che la ditta appaltatrice ha ultimato la posa in opera della rete di metanizzazione e si rende necessario provvedere alla distribuzione del gas nelle suddette frazioni.

Considerato che la rete a servizio della restante parte del territorio comunale è gestita dalla Soc. Cusiana del Gas S.p.A., come da apposita convenzione stipulata in data 26.2.1981, rep. n.950 e che il Comune, pur intendendo gestire direttamente la nuova rete, non dispone di adeguate strutture né di personale e che pertanto si rende indispensabile affidare in concessione alcuni compiti inerenti il servizio.

Dopo aver preso opportuni accordi con la sopracitata Soc. Cusiana del Gas S.p.A., la quale si è dichiarata disponibile ad espletare alcuni compiti di gestione, si è redatto uno schema di convenzione con il quale vengono elencate dettagliatamente le modalità e le condizioni di affidamento in concessione di alcuni servizi.

In particolare la "Concessionaria" si impegna a:

- Fornire il quantitativo di gas occorrente alla rete;
- Ad eseguire il servizio di lettura contatori, di fatturazione ed esazione per conto del Comune;
- Ad eseguire la riscossione coattiva delle bollette scadute e non pagate dagli utenti;

-Ad eseguire gli interventi per la sostituzione, la manutenzione e la sicurezza della rete, previa intesa con l'Amministrazione Comunale;

-Ad eseguire gli allacciamenti dei nuovi utenti.

Il comune introiterà dalla Concessionaria la somma di Lire 15 per ogni mc. Erogato nelle suddette località, da intendersi quale compenso dell'onere dell'intervento eseguito a proprie spese.

3.3 Atto aggiuntivo rep. N. 1515 del 24 settembre 1992

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 31.3.1980,esecutiva,veniva approvato il Regolamento per la distribuzione del gas metano in territorio del Comune di Casale Corte Cerro da parte della Soc. Cusiana Gas S.r.l. di Omegna;

- che con contratto Rep. n.950 in data 26.2.1981, a rogito del Segretario Comunale, il servizio di distribuzione del gas naturale (metano) o di gas simili destinati agli usi civili di cucina e riscaldamento nonché ad usi generici ivi compresi quelli industriali ed artigianali nel territorio del Comune di Casale Corte Cerro veniva affidato alla Società già richiamata;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.6.1992 si ravvisava la necessità di apportare delle modifiche al Regolamento e Convenzione vigente approvando gli articoli di modifica.

Vengono approvate una serie di modifiche al Regolamento per la fornitura del gas alle utenze che sommariamente consistono in un adeguamento dei prezzi di allacciamento alla rete di distribuzione gas.

3.4 Atto aggiuntivo e di chiarimento rep. N. 2035 del 20 dicembre 2005

Si da atto che alla **nuova scadenza della concessione**, che in conformità a quanto precisato nelle "premesse" e nei "considerato" che precedono, viene sin d'ora stabilita **al 31/12/2013**, tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (tra questi ricomprendendosi anche interventi eventualmente necessari sugli impianti quali ampliamenti, potenziamenti, sostituzioni e modifiche),con l'esclusione dei soli impianti che vennero realizzati dal Comune ai sensi del contratto rep. 117 in data 13/5/1985 nelle Frazioni di Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbia, saranno trasferiti al Comune con devoluzione a titolo oneroso, in base al valore di stima industriale. Al proposito va precisato che il valore di stima industriale degli impianti esistenti sul territorio comunale andrà calcolato, a scadenza, in base alle norme di legge di cui all'art. 24, T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art.13, D.P.R. 4/10/1986 n. 902 definendo, ora per allora, la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica nella durata di anni 60 (sessanta) ed i valori a nuovo secondo quanto stabilito dal Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Milano. Dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria.

Nell'ottica transattiva del presente accordo, pertanto, allo scopo sia di definire bonariamente le pendenze economiche reciprocamente contestate tra le parti in precedenza, sia di uniformare le condizioni tecniche ed economiche di gestione e di esecuzione della concessione anche alle Frazioni Arzo, Crebbia, Ricciano e Gabbia, la Concessionaria riconoscerà al Comune un importo una tantum forfetariamente pattuito tra le parti in € 60.000,00 (sessantamila).

Inoltre, a far data dal 01/01/2005 e fino alla nuova scadenza della convenzione secondo quanto stabilito in premessa del presente articolo, la concessionaria verserà al Comune un importo pari a € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), oltre ad una anticipazione annua pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) soggetta a rimborso da parte del futuro gestore subentrante.

In considerazione degli impegni assunti dalla Concessionaria per far fronte alle richieste avanzate dall'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di non pregiudicare ulteriormente gli equilibri economico-finanziari della Concessionaria basati, tra l'altro, sulla garanzia della scadenza della concessione non prima del 31/12/2013, le parti concordano che venga abrogato l'art. 2.1 della Convenzione rep. 950 in data 26/02/1981.

Rimane fatta salva la possibilità della maggiore durata della Concessione che dovesse essere riconosciuta al Concessionario in virtù di successive modifiche legislative. Il tutto salva ogni azione per il riconoscimento di diritti allo stato non riconosciuti dalla normativa, nonché con l'espressa avvertenza che, in caso di modifiche del Decreto Legislativo 164/2000 e s.m.i. che lo rendano possibile, la durata della convenzione resterà fissata al 30/06/2015.

Nel quadro e in stretta considerazione degli accordi di cui al presente Atto Aggiuntivo e di Chiarimento, la Concessionaria, si dichiara disponibile a riconoscere al Comune di Casale Corte Cerro, con decorrenza dall'anno 2005:

a) **un importo annuo pari a € 5.000,00** (euro cinquemila/00), finalizzato a consentire all'Amministrazione comunale di svolgere le funzioni di vigilanza sul servizio, quali fissate per legge e per convenzione, e da considerarsi come onere ex art. 14, comma 8 del D.lgs. 164/00, con conseguente impegno e responsabilità dell'Amministrazione, a fine rapporto, di inserirlo nel bando di gara per il futuro affidamento del servizio, quale onere da restituire al gestore uscente, posto a carico del gestore subentrante; ciò in considerazione del fatto che l'inserimento di tale onere nel futuro bando di gara, strettamente legato all'impianto e al suo esercizio, appare pienamente giustificato anche in considerazione della maggior garanzia di cui godrà il gestore subentrante in considerazione dell'attività di vigilanza effettuata dal Comune;

- b) **un importo annuo pari ad € 10.500,00** (euro diecimilacinquecento/00);
c) **un importo una tantum forfetariamente pattuito tra le parti in € 60.000,00** (euro sessantamila/00) **da versare entro il 31 gennaio 2006.**

Fermo restando che la decorrenza del presente atto aggiuntivo è il 1° gennaio 2005, gli importi di cui ai punti a) e b) saranno corrisposti al Comune entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento: pertanto il primo termine di pagamento è fissato al 30 giugno 2006 e così di seguito di anno in anno, fino al 30 giugno 2014.

La concessionaria si impegna a realizzare a propria cura e spese, e con devoluzione onerosa a fine rapporto nei termini di cui al precedente art. 2, l'estensione della rete cittadina nella zona industriale, per un massimo di mt.750 (settecentocinquanta metri).La realizzazione dell'opera è subordinata all'ottenimento, da parte di tutte le autorità preposte dei rispettivi nulla osta e/o atti abilitativi, comunque denominati.

3.5 Atto aggiuntivo e di chiarimento rep. N. 2072 del 20 febbraio 2008

Si dà atto che, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento rep. 2035 del 20/12/2005, i valori a nuovo necessari per il calcolo del valore di stima industriale di tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (art. 24 T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13 D.P.R. 4/10/1986 n. 902) saranno quelli desunti dal "Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia - Camera di Commercio, Regione Lombardia Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Costruttori di Brescia" riferito al momento temporale in cui viene redatta detta stima industriale, con la precisazione che poiché talune categorie di lavoro e/o impianti non sono quotati nel suddetto Prezziario, Molteni S.p.A. si impegna a trasmettere apposito elenco Prezzi integrativo. Resta confermato che dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria e che la vita tecnica utile delle condotte interrate e non, è fissata nella durata minima di anni 60.

Le parti altresì concordano e si danno reciprocamente atto che, alla scadenza della concessione, la Concessionaria avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell'impianto fino all'integrale pagamento, da parte del Comune ovvero del gestore subentrante, dell'indennità quale concordata congiuntamente con il Comune, ovvero quale definita dal Collegio arbitrale eventualmente investito della definizione della relativa controversia. A tal proposito le parti concordano che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L. 205/2000, l'arbitrato di cui all'art.20 del Contratto rep. 950 in data 26/02/1981 sarà rituale e di diritto.

Tutti i contenuti della convenzione di cui al Contratto rep. n. 950 in data 26/02/1981, Atto rep. 1165 in data 25/02/1986, Atto rep. n. 1515 in data 24/09/1992 e Atto rep. 2035 in data 20/12/2005, che hanno nel corso del tempo via via integrato il rapporto concessorio in essere, rimangono vigenti, tranne quelli espressamente modificati dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

4.NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

4.1 R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578

Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie.

Art. 24. (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253), lettere a) e b):

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente.

4.2 Art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902

L'art. 13 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" recita: "Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del Testo Unico 15 ottobre 1925 n. 2578 è determinato sulla base dello stato di consistenza [...] e del costo che dovrebbe essere sostenuto che dovrebbe essere sostenuto [...] per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

a) il valore del degrado fisico degli impianti avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica

b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero [...]"

4.3 Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 (Decreto Letta)

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n.

144”(noto come Decreto “Letta”), e in particolare l’art. 15 che interessa in modo specifico il “regime di transizione nell’attività di distribuzione”, detta sostanzialmente i criteri ai quali ci si deve attenere nella determinazione del rimborso spettante al concessionario uscente nel momento in cui si procede alla gara per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione e misura.

Il comma 5 dell’art. 15 recita testualmente *“ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578”*.

4.4 Art. 5 Decreto Ministeriale n. 226 del 12-11-2011

Il Decreto Ministeriale n. 226 del 12-11-2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art.46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222” (d’ora innanzi D.M. n. 226 del 12-11-2011) recita testualmente, nei vari punti dell’art. 5 (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo):

5. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10 [...];

6. Il costo per la ricostruzione a nuovo di cui al comma 5 è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell’impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell’impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali di cui al comma 9, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. [...]

7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell’ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall’Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

8. Nell’applicazione del prezzario di cui ai commi 6 e 7, in particolare per la rete, si considerano:

a. eventuali pezzi speciali o opere particolari, quali sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con altri sottoservizi;

b. le modalità di posa che tengano conto della tipologia delle condizioni morfologiche del suolo e sottosuolo, della loro accessibilità e di eventuali particolari prescrizioni realizzative;

c. la tipologia dei ripristini delle superfici interessate dalla posa, sempre considerando l’accessibilità dei luoghi di posa.

9. Per tener conto degli oneri amministrativi per autorizzazioni, per la progettazione, per la direzione lavori e per i collaudi e delle spese generali, si incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6 e 7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all’articolo 34, comma 2.c, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 [...] purché i costi effettivamente sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano già conto di tali oneri.

10. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella 1 di cui all’allegato A, facente parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell’Autorità, e tenendo conto dell’anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete.

11. Il valore di rimborso al gestore uscente è ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5 le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi pagati agli Enti locali concedenti, valutati con le modalità di cui ai commi 12 e 13 [...]

[...]

14. Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all’Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato:

a. secondo quanto desumibile dal contratto o concessione in caso di cessazione anticipata del contratto; in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, valgono i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13, per gli elementi applicativi mancanti; resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;

b. nel caso in cui le modalità per la cessazione anticipata del contratto non siano desumibili nelle convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e da 11 a 13, considerando, per il calcolo del valore del degrado fisico, una durata utile convenzionale pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della concessione e la data di realizzazione dell'investimento, qualora tale differenza sia inferiore alla presunta durata utile della tipologia di cespiti di cui al comma 10. Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13.

Qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente Locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità.

5.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMPIANTO

Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia già prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione risulta indispensabile, ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformità rispettivamente con gli articoli 15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali è previsto un termine di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento, viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all'Ente locale concedente. Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. Il valore industriale della parte di impianto di proprietà del gestore uscente di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 4, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 è pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo, decurtato del valore del degrado fisico di cui al comma 10, includendo anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri contabili. Il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato partendo dallo stato di consistenza dell'impianto, applicando il prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto, unitamente ad un meccanismo di indicizzazione, per la valorizzazione dell'impianto in caso di cessazione anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali, qualora non siano già contenuti nel prezzario utilizzato. Per gli impianti oggetto di finanziamenti pubblici realizzati dopo l'anno 2000, il costo per la ricostruzione a nuovo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi, se le condizioni di posa e di accessibilità non si sono modificate. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti. Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come specificate nei documenti contrattuali o, in assenza di indicazioni, considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella (Tab.1 All.A), facente parte integrante del regolamento, e dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza. Qualora lo stato di consistenza non riporti la data di realizzazione dei componenti o delle condotte e questa non sia desumibile da

documenti amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per le valutazioni del valore residuo deve essere coerente con i dati presentati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe, o, in loro mancanza, è calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in bilancio, opportunamente rettificato da eventuali operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata utile del cespite.

6.DURATE UTILI DEGLI IMPIANTI

Il valore del degrado fisico è determinato considerando durate utili degli impianti come **specificate nei documenti contrattuali (Tab.1)** o, in assenza di indicazioni, **considerando fino al 30 settembre 2004 durate utili come riportate nella tabella (Tab.2)** facente parte integrante del regolamento, e **dal 1° ottobre 2004 le vite utili ai fini regolatori contenute nel Testo Unico della regolazione tariffaria allegato alla deliberazione ARG/Gas 159/08 dell'Autorità (Tab.3)**, e tenendo conto dell'anno di installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo stato di consistenza.

6.1 TABELLA VITE UTILI DEFINITE CONTRATTUALMENTE

Atto Aggiuntivo e di chiarimento della Convenzione-Atto Rep. N.° 2072 del 20-02-2008

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Fabbricati Industriali	Non definita
Condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio senza protezione catodica	Non Definita
Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non risanati	Non Definita
Condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici	60
Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici	60
Impianti di derivazione utenza	60
Impianti principali e secondari di regolazione e misura	Non definita
Gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 mc/h	Non definita
Gruppi di misura convenzionali con portata superiore a 10 mc/h	Non definita
Gruppi di misura elettronici	Non definita
Impianti di telecontrollo	Non definita

6.2 TABELLA 2 (fino al 30 settembre 2004)

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Fabbricati Industriali	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica	60
Condotte stradali in polietilene o acciaio senza protezione catodica	45
Condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non risanati	Obsolete
Condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici	45
Condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici	60
Impianti di derivazione utenza	50
Impianti principali e secondari di regolazione e misura	25
Gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 mc/h	15
Gruppi di misura convenzionali con portata superiore a 10 mc/h	20
Gruppi di misura elettronici	15
Impianti di telecontrollo	7

6.3 TABELLA 3 (dal 1° ottobre 2004)

CESPITE	DURATA UTILE (ANNI)
Immobili e fabbricati	40
Condotte stradali	50
Impianti principali e secondari	20
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Gruppi di misura convenzionali	20
Gruppi di misura elettronici (con sistemi telelettura/tele gestione)	15
Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali	7

7. CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La presente relazione riporta la consistenza e la valutazione a stima industriale degli impianti facenti parte del sistema di distribuzione gas nel Comune di Casale Corte Cerro e riferiti al territorio di ARZO-CREBBIA-RICCIANO-GABBIO effettuata secondo i termini del Regio Decreto 15 Ottobre 1925 n. 2578 “Testo Unico” sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

7.1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL VIR

Nella valutazione si è tenuto conto di quanto regolamentato negli atti concessori.

7.1.1 DEPERIMENTO

Per la valutazione degli impianti è stato applicato il criterio del “Valore Attuale in Uso”, ovvero è stato identificato l’investimento odierno necessario per realizzare il complesso dei beni stimati, al netto del deprezzamento fisico e dell’obsolescenza funzionale.

Per ogni impianto sono stati definiti i parametri:

“Valore a nuovo” dell’impianto rappresenta il costo che avrebbe quell’impianto se venisse realizzato in data attuale;

“Coefficiente di degrado”: compreso in un range di valori tra 0 e 1, rappresenta un indicatore del deprezzamento fisico e dell’obsolescenza funzionale.

Tale coefficiente è calcolato sulla base della vita media dell’impianto (ad eccezione dei terreni per i quali si assume un coefficiente di degrado pari a 1) utilizzando una funzione lineare così composta:

$$\text{coefficiente di degrado} = \frac{\text{Vita restante dell'impianto} *}{\text{Vita media dell'impianto}}$$

$$* \text{ Vita restante dell'impianto} = \text{Vita media} - \text{anni trascorsi dall'anno di costruzione}$$

Il “Valore a stima” del singolo impianto considerato è ottenuto moltiplicando i due parametri suddetti.

$$\text{“Valore a stima”} = \text{“Valore a nuovo”} \times \text{“coefficiente di degrado”}$$

7.1.2 PREZZI

Facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto 12 novembre 2011, n. 226 che all’Art.5 comma 7 prevede:

“Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario si utilizzano i prezzari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dell’ambito, o, in assenza di questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati, si utilizza il prezzario emanato dall’Autorità per la valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.”

Nel caso del Comune di Casale Corte Cerro i documenti contrattuali prevedono un riferimento specifico al Prezziario opere Edili della Provincia di Brescia e precisamente facendo riferimento all'Atto Aggiuntivo e di Chiarimento della Convenzione Rep.N.° 2072 del 20/02/2008, lo stesso recita testualmente:

"I valori a nuovo necessari per il calcolo del valore di stima industriale di tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale (art. 24 T.U. Regio Decreto 15/10/1925 n. 2578 e art. 13 D.P.R. 4/10/1986 n. 902) saranno quelli desunti dal "Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia - Camera di Commercio, Regione Lombardia Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Costruttori di Brescia" riferito al momento temporale in cui viene redatta detta stima industriale, con la precisazione che poiché talune categorie di lavoro e/o impianti non sono quotati nel suddetto Prezziario, Molteni S.p.A. si impegna a trasmettere apposito elenco Prezzi integrativo. Resta confermato che dal valore complessivo di stima industriale andranno detratti i soli contributi pubblici eventualmente percepiti dalla Concessionaria e che la vita tecnica utile delle condotte interrate e non, è fissata nella durata minima di anni 60."

Alla luce di quanto sopra esposto si assume a riferimento l'Elenco Prezzi Integrativo (Allegato C) redatto dalla Molteni S.p.a. e consegnato all'Amm.ne Comunale in data 02 Aprile 2012.

7.1.3 CONSISTENZA

Per le quantità fisiche dei componenti l'impianto si è fatto esclusivo riferimento alla situazione inviata dal Comune di Casale Corte Cerro.

Il valore di ricostruzione a nuovo ed il relativo valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2011 di ogni componente dell'impianto di distribuzione gas viene descritta nelle tabelle seguenti:

7.1.3.1 TAB.1- CONDOTTE A.R. DI 6°SPECIE

Prezzi unitari adottati	DN 40	DN 50					
	€/m	€/m		Vita fisica del cespite anni			60
	139,50	139,50		Anno di riferimento valutazione			2011
Anno	SVILUPPO TUBAZIONE IN ACCIAIO IN 6° SPECIE		Totale	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2011
1.985	-	-	-	-	34	0,5667	-
1.986	131,50	1.197,90	3.148,70	464.610,56	35	0,5833	271.022,82
1.987	-	37,00	37,00	5.161,50	36	0,6000	3.096,90
1.988	-	-	-	-	37	0,6167	-
1.989	62,50	-	62,50	8.718,75	38	0,6333	5.521,88
1.990	-	10,00	10,00	1.395,00	39	0,6500	906,75
1.991	-	78,50	78,50	10.950,75	40	0,6667	7.300,50
1.992	-	-	-	-	41	0,6833	-
1.993	-	-	-	-	42	0,7000	-
1.994	-	-	-	-	43	0,7167	-
1.995	-	24,00	24,00	3.348,00	44	0,7333	2.455,20
1.996	-	-	-	-	45	0,7500	-
1.997	-	88,80	88,80	12.387,60	46	0,7667	9.497,16
1.998	-	-	-	-	47	0,7833	-
2.009	-	-	-	-	58	0,9667	-
2.010	-	-	-	-	59	0,9833	-
2.011	-	-	-	-	60	1,0000	-
	194,00	1.436,20	3.449,50	506.572,16			299.801,21

7.1.3.2 TAB.2- CONDOTTE A.R. DI 7°SPECIE

Prezzi unitari adottati	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80					
	€/m	€/m	€/m	€/m		Vita fisica del cespite anni			60
	139,50	139,50	144,61	149,71		Anno di riferimento valutazione			2011
Anno	SVILUPPO TUBAZIONE IN ACCIAIOIN 7° SPECIE				Totale	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficient e di Degrado	Valore a stima al 31.12-2011
1984	-	-	-	-	-	-	33	0,5500	-
1985	-	-	-	-	-	-	34	0,5667	-
1986	117,10	843,00	202,00	-	1.162,10	163.145,17	35	0,5833	95.168,0158
1987	-	-	-	-	-	-	36	0,6000	-
1988	-	-	-	-	-	-	37	0,6167	-
1989	-	-	-	-	-	-	38	0,6333	-
1990	-	29,60	-	-	29,60	4.129,20	39	0,6500	2.683,9800
1991	-	-	-	-	-	-	40	0,6667	-
1992	-	-	-	-	-	-	41	0,6833	-
1993	-	-	-	49,80	49,80	7.455,56	42	0,7000	5.218,8906
1994	-	-	-	-	-	-	43	0,7167	-
2008	-	-	-	-	-	-	57	0,9500	-
2009	-	-	-	-	-	-	58	0,9667	-
2010	-	-	-	-	-	-	59	0,9833	-
2011	-	-	-	-	-	-	60	1,0000	-
Totali	117,10	872,60	202,00	49,80	1.241,50	174.729,93			103.070,89

7.1.3.3 TAB.3- ALLACCIAMENTI

Prezzi unitari adottati	PDR								
	Costo Unitario	Quantità							
	€/cad	n.°				Vita fisica del cespite anni		60	
	1420,16	278				Anno di riferimento valutazione		2011	
	CALIBRO CONTATORE								
	G4	G6	G10						
Anno	ALLACCIAMENTI (PRESE - ALLACCIAMENTO INTERRATO - COLONNA MONTANTE - SOTTOCOLONNA DIRAMAZIONE -			TOTALE Allacciamenti	TOTALE PDR	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2011
1985	-	-	-	-	-	-	34	0,5667	-
1986	138,00	-	-	138,00	255,30	362.566,85	35	0,5833	211.497,33
1987	1,00	-	-	1,00	1,85	2.627,30	36	0,6000	1.576,38
1988	-	-	-	-	-	-	37	0,6167	-
1989	2,00	-	-	2,00	3,70	5.254,59	38	0,6333	3.327,91
1990	1,00	-	-	1,00	1,85	2.627,30	39	0,6500	1.707,74
1991	3,00	-	-	3,00	5,55	7.881,89	40	0,6667	5.254,59
1992	-	-	-	-	-	-	41	0,6833	-
1993	1,00	-	-	1,00	1,85	2.627,30	42	0,7000	1.839,11
1994	-	-	-	-	-	-	43	0,7167	-
1995	1,00	-	-	1,00	1,85	2.627,30	44	0,7333	1.926,68
1996	-	-	-	-	-	-	45	0,7500	-
1997	3,00	-	-	3,00	5,55	7.881,89	46	0,7667	6.042,78
1998	-	-	-	-	-	-	47	0,7833	-
2010	-	-	-	-	-	-	59	0,9833	-
2011	-	-	-	-	-	-	60	1,0000	-
Totali	150,00	-	-	150,00	277,50	394.094,40			233.172,52

7.1.3.4 TAB.4- CONTATORI A MEMBRANA PORTATA ≤ 10 mc.

Prezzi unitari adottati	CONTATORI A MEMBRANA PORTATA ≤10 mc.							
	G 4	G 6	G 10					
	€/cad	€/cad	€/cad		Vita fisica del cespite anni	15		
	138,2300	0,0000	0,0000		Anno di riferimento valutazione		2011	
Anno	GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI CON PORTATA MASSIMA DI 10 MC/H			TOTALE CONTATORI	Valore totale a nuovo compreso pezzi speciali (€)	Vita residua al 31.12.2010	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12.2010
1.984	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.985	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.986	216,00	-	-	216,00	29.857,68	0	0,00	-
1.987	2,00	-	-	2,00	276,46	0	0,00	-
1.988	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.989	3,00	-	-	3,00	414,69	0	0,00	-
1.990	2,00	-	-	2,00	276,46	0	0,00	-
1.991	4,00	-	-	4,00	552,92	0	0,00	-
1.992	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.993	1,00	-	-	1,00	138,23	0	0,00	-
1.994	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.995	1,00	-	-	1,00	138,23	0	0,00	-
1.996	-	-	-	-	-	0	0,00	-
1.997	4,00	-	-	4,00	552,92	1	0,0667	36,86
1.998	-	-	-	-	-	2	0,1333	-
2.008	-	-	-	-	-	12	0,8000	-
2.009	-	-	-	-	-	13	0,8667	-
2.010	-	-	-	-	-	14	0,9333	-
2.011	-	-	-	-	-	15	1,0000	-
Totali	233	-	-	233,00	32.207,59			36,86

7.1.3.5 TAB.5- GRF

						Fino al 2004	Dal 2005
Prezzi unitari adottati	Sm³/h 50						
	€/cad		Vita fisica del cespite anni			25	20
	12.531,10		Anno di riferimento valutazione			2011	
Anno	GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE - PER RETI IN ANTENNA	Totale	Valore totale a nuovo compreso armadi e opere accessorie (€)	Vita residua al 31.12.2010	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2010	Valore a stima al 31.12-2010
1.960	-	-	-	0	0,00	-	-
1.983	-	-	-	0	0,00	-	-
1.984	-	-	-	0	0,00	-	-
1.985	-	-	-	0	0,00	-	-
1.986	1	1	12.531,10	0	0,00	-	-
1.987	-	-	-	1	0,04	-	-
2.007	-	-	-	16	0,80	-	-
2.008	-	-	-	17	0,85	-	-
2.009	-	-	-	18	0,90	-	-
2.010	-	-	-	19	0,95	-	-
2.011	-	-	-	20	1,00	-	-
Totali	1	1,00	12.531,10			-	-

7.1.3.6 TAB.6- GRM

								Fino al 2004	Dal 2005
Prezzi unitari adottati	Sm³/h 65	Sm³/h 100	Sm³/h 65 Murat.						
	€/cad	€/cad	€/cad		Vita fisica del cespite anni		25	20	
	9.975,30	11.380,10	9.975,30		Anno di riferimento valutazione		2011		
Anno	GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE -LINEA SINGOLA PER UTENZE INDUSTRIALI			Totale	Valore totale a nuovo compreso armadi e opere accessorie (€)	Vita residua al 31.12.2011	Coefficiente di Degrado	Valore a stima al 31.12-2011	Valore a stima al 31.12-2010
1.960	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-
1.961	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-
1.984	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-
1.985	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-
1.986	-	-	1	1	9.975,30	0	0,00	-	-
1.987	-	1	-	1	9.975,30	1	0,04	399,01	399,01
1.988	-	-	-	-	-	2	0,08	-	-
1.989	-	-	-	-	-	3	0,12	-	-
1.990	1	-	-	1	11.380,10	4	0,16	1.820,82	1.820,82
1.991	-	-	-	-	-	5	0,20	-	-
1.992	-	-	-	-	-	6	0,24	-	-
1.993	-	-	-	-	-	7	0,28	-	-
1.994	-	-	-	-	-	8	0,32	-	-
1.995	1	-	-	1	11.380,10	9	0,36	4.096,84	4.096,84
1.996	-	-	-	-	-	10	0,40	-	-
1.997	-	-	-	-	-	11	0,44	-	-
2.010	-	-	-	-	-	19	0,95	-	-
2.011	-	-	-	-	-	20	1,00	-	-
Totali	2,00	1,00	1,00	4,00	42.710,80			6.316,66	6.316,66

8. VALUTAZIONE

In relazione a quanto sopra si è poi proceduto alla valutazione industriale degli impianti esistenti nel territorio di ARZO-CREBBIA-RICCIANO-GABBIO e realizzati a tutto il 31.12.2011.

Il Valore Industriale Residuo (VIR) al 31.12.2011 è stato determinato utilizzando, per ognuno dei cespiti costituenti l'impianto, i seguenti elementi:

- i riferimenti al cespite oggetto;
- l'anno di realizzazione o posa;
- gli elementi di consistenza, così come comunicati dal gestore;
- il valore a nuovo, in moneta corrente;
- l'età del cespite al 31/12/2011;
- la vita utile, così come detto al capitolo 5;
- il coefficiente di degrado al 31/12/2011.

Sulla base di quanto disciplinato dagli atti concessori, si è proceduto infine alla determinazione della consistenza e del valore di indennizzo dell'impianto di proprietà del Comune di Casale Corte Cerro.

8.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA IMPIANTO

VALUTAZIONE A STIMA INDUSTRIALE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS METANO
(valori in €)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IMPIANTO PROPRIETA' COMUNE CASALE CORTE CERRO						
Sistema distributivo	Vita media anni	Unità di misura	Quantità	Valore a nuovo	Coeffic. di degrado	Valore a stima
Terreno per fabbricati industr.	Ill.	mq.		-	-	-
Totale Terreni		mq.	0	-	-	-
Fabbricati Industriali	60	mc.	0	-	-	-
Sistemazione area	60	mq.	0	-	-	-
Recinzioni	60	m.	0	-	-	-
Totale Opere Edili				-	-	-
Cabina Prelevo (IPRM)	25	n.	0	-	-	-
Impianto Odorizzazione	25	n.	0	-	-	-
Totale Impianti Principali		n.	0	-	-	-
Totale Impianti sussidiari		n.	0	-	-	-
GRF	25	n.	1	12.531	0	0
GRM	25	n.	4	42.711	0,1479	6.317
Totale Gruppi		n.	5	55.242	0,1143	6.317
Impianto Protezione Catodica	25	n.	1	9.061	0,0400	362
Punti di misura	25	n.	6	5.437	0,0066	36
IMPIANTO Protezione Cat.			5	14.498	0,0275	398
Acciaio Rivestito Protetto 7° Sp.	60	m.	1.242	174.730	0,5899	103.071
Acciaio Rivestito Protetto 6° Sp.	60	m.	3.450	506.572	0,5918	299.801
RETE DI DISTRIBUZIONE		m.	4.691	681.302	0,5913	402.872
Allacciamenti	60	n.	150			
Punti di Riconsegna	60	n.	278	394.094	0,5917	233.173
PUNTI DI RICONSEGNA		n.	278	394.094	0,5917	233.173
Contatori a membrana < 10mc	15	n.	233	32.208	0,0011	37
Contatori a membrana > 10mc	15/20	n.	0	0	-	0
Contatori a pistoni rotanti	20	n.	0	0	-	0
Contatori a turbina	20	n.	0	0	-	0
CONTATORI		n.	233	32.208	0,0011	37
Totale Impianto				1.122.102	0,5729	642.797
Totale Generale				€ 1.122.102	0,5729	642.797
Spese Tecniche	13%			145.873		83.564
VALORE IMPIANTO				€ 1.267.975	0,57285	€ 726.360

9.DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE

Il Valore Industriale al 31.12.2011 degli impianti gas realizzati nel territorio di ARZO-CREBBIA-RICCIANO-GABBIO è stato determinato utilizzando per ognuno dei cespiti costituenti l'impianto, i seguenti elementi:

- i riferimenti al cespite oggetto;
- l'anno di realizzazione o posa;
- gli elementi di consistenza;
- il valore a nuovo, in moneta al 31/12/2011;
- l'età del cespite al 31/12/2011;
- la vita utile, così come definita dagli atti concessori e dal Decreto Ministeriale 12 Novembre 2011, N. 226;
- il coefficiente di degrado al 31/12/2011.

Sulla base di quanto disciplinato dagli atti concessori si è proceduto infine alla determinazione del valore della porzione di impianto di proprietà del Comune di Casale Corte Cerro.

Ne deriva pertanto:

Valore Industriale al 31.12.2011:

€ 726.360,00

(settecentoventiseimilatrecentosessanta/00)

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 25/07/2012 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i.
Casale Corte Cerro, 25/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 25/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000)

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAMPONE DOTT.SSA GIULIA
